



Società per  
l'Innovazione  
la Cooperazione e  
l'Internazionalizzazione

## Regolamento Albo Fornitori SPICI Srl - Società per l'Innovazione, la Cooperazione, l'Internazionalizzazione

### **Premessa**

L'Albo Fornitori di Spici srl (di seguito, per brevità, "Spici" o "Società") è l'elenco dei soggetti accreditati e ritenuti idonei, a suo giudizio insindacabile, a soddisfare con continuità per requisiti, specializzazione, capacità e serietà, le proprie esigenze di approvvigionamento di beni e servizi, con esclusione delle prestazioni professionali e delle collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili.

Qualora, per le particolarità o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere un'offerta attraverso l'Albo, ovvero qualora sia ritenuto utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà di Spici di ricorrere al mercato anche in via diretta.

L'Albo Fornitori è articolato per categorie merceologiche ed eventuali sotto categorie, identificanti l'ambito di fornitura di beni e/o servizi per i quali l'azienda si potrà proporre. Ciascuna azienda, coerentemente con il proprio oggetto sociale, potrà proporsi per più categorie merceologiche.

Tutta la modulistica ed il regolamento sono disponibili sul sito web di Spici all'indirizzo [www.spici.eu](http://www.spici.eu)

### **1. Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

L'iscrizione all'Albo è aperta agli operatori:

- regolarmente iscritti presso le competenti Camere di Commercio, Agricoltura, e Artigianato o presso altri registri o albi, ove previsto dalla normativa vigente, in relazione alla configurazione giuridica del richiedente;
- in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'ammissione;
- in possesso di idonei requisiti di carattere morale e che pertanto, non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi previste dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In particolare, la domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata della dichiarazione della/e impresa/e partecipante/i al partenariato:

- i. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ii. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159: la dichiarazione va resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- iii. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare se si tratta di un'impresa individuale, dei soci, se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- iv. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

## 2. Modalità di iscrizione all'Albo

Per richiedere l'iscrizione all'Albo, le aziende interessate dovranno presentare la seguente documentazione in formato digitale:

1. Domanda d'iscrizione, da redigere utilizzando gli appositi moduli **allegato A** e **allegato A/bis**, corredata dell'**allegato B** con l'indicazione delle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione. Le categorie merceologiche indicate dovranno essere compatibili con l'oggetto sociale e l'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e recare il timbro dell'impresa.

2. Visura camerale oppure fotocopia del certificato C.C.I.A.A.

3. Copia del documento d'identità in corso di validità del firmatario, titolare o legale rappresentante dell'impresa.

La modulistica è stampabile dal sito web di Spici: [www.spici.eu](http://www.spici.eu)

L'impresa potrà corredare la richiesta d'iscrizione con ogni altra documentazione ritenuta utile a una sua migliore classificazione e valutazione.

La domanda, debitamente sottoscritta, insieme alla documentazione di cui sopra, dovrà essere inviata via PEC al seguente indirizzo: [spici@pec.it](mailto:spici@pec.it), avente per oggetto la seguente dicitura: "Richiesta di Iscrizione Albo Fornitori Spici Srl".

Si rammenta la responsabilità penale in cui s'incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci, Spici si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alla dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati.

## 3. Formazione dell'Albo

Le richieste pervenute saranno esaminate da Spici, al fine di verificare la completezza e l'idoneità della documentazione presentata, anche riguardo alla corrispondenza tra le attività esercitate dalle aziende, così come risultante dal camerale, e le categorie merceologiche per le quali sia richiesta l'iscrizione.

In caso di esito positivo, l'impresa richiedente sarà iscritta all'Albo.

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, verrà richiesta la relativa integrazione, da produrre secondo modalità e tempi stabiliti; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non ammissibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

In caso di non ammissibilità, all'impresa sarà data comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

## 4. Tenuta dell'Albo

I soggetti iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti.

Le ditte già iscritte saranno tenute a presentare una nuova iscrizione nel caso in cui si verificassero fatti modificativi della struttura societaria di vertice (cambio titolare, soci o rappresentante legale), modifiche della partita IVA o della Ragione Sociale.

Per eventuali variazioni relative a indirizzi, recapiti, indicazione di filiali etc. le imprese iscritte all'Albo avranno l'obbligo di darne comunicazione a Spici entro e non oltre 30 giorni dalla predetta variazione.

Spici valuterà costantemente il livello di affidabilità delle ditte e potrà dar luogo a provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo Fornitori, qualora si verificasse anche una sola delle seguenti eventualità:

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione e/o fornitura;
- cessazione, a insindacabile giudizio di Spici, dei requisiti, compresi quelli di qualità e affidabilità del fornitore stabiliti dalla Società, per l'idoneità a svolgere il servizio o la fornitura richiesta;
- violazioni accertate da parte delle aziende delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale;
- ripetuta mancata risposta ad invito a procedure, in assenza di adeguata motivazione scritta.

La sospensione potrà essere revocata qualora Spici accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.



Società per  
l'Innovazione  
la Cooperazione e  
l'Internazionalizzazione

La cancellazione delle ditte dall'Albo Fornitori avverrà automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessione di attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia e nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione.

Nei suindicati casi, Spici comunica l'avvio del procedimento di sospensione o cancellazione all'interessato, anche mediante posta elettronica, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non potrà richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

Spici si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinscrizione.

La cancellazione è disposta anche su domanda dell'impresa iscritta.

La privacy policy è disponibile sul sito [www.spici.eu](http://www.spici.eu)

### **5. Aggiornamento del Regolamento Albo Fornitori Spici Srl**

Spici si riserva di aggiornare il presente regolamento in qualsiasi momento, e di richiedere anche ai soggetti che sono già iscritti all'albo eventuali ulteriori informazioni o documentazioni che si rendessero necessarie per effetto dell'aggiornamento del regolamento stesso.

*Napoli, 03/04/2024*

#### **Contatti**

[segreteria@spici.eu](mailto:segreteria@spici.eu)